

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

DATI DEL/I CONTRAENTE/I

Cognome e Nome _____

Cognome e Nome _____

Cognome e Nome _____

Cognome e Nome _____

Il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa consegna o trasmette al cliente il presente documento prima dell'effettuazione dell'operazione e lo mette a disposizione del pubblico nei propri locali, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche. Il soggetto abilitato comunica la pubblicazione del presente documento sul suo sito internet attraverso avviso nei propri locali.

Ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del Regolamento Intermediari Consob, adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, in tema di trasparenza e correttezza nella distribuzione di Prodotti di Investimento assicurativi la Banca, in qualità di distributore di tali prodotti, fornisce le seguenti informazioni:

SEZIONE I - Informazioni generali sul Distributore

Banca Investis S.p.A. iscritta in data 01/02/2007 alla sezione D del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi, con il n° D000027117, Sede Legale: Via San Dalmazzo 15, 10122 Torino, Telefono 011 08281; sito internet www.bancainvestis.it; indirizzo di posta elettronica certificata: bancainvestis@legalmail.it.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

SEZIONE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

La Banca non detiene alcuna partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in un'impresa di assicurazione. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Banca.

SEZIONE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Banca Investis S.p.A. informa di quanto segue:

- a) l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b) il contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto:
 - i. alla Banca con le seguenti modalità:
 - **posta ordinaria o raccomandata** indirizzata a: Banca Investis S.p.A. – Ufficio Legale - Ufficio Reclami Via San Dalmazzo, 15 10122 Torino;
 - **posta elettronica** all'indirizzo e-mail reclami@bancainvestis.com;

- **posta elettronica certificata** (PEC) all'indirizzo e-mail bancainvestis@legalmail.it;
 - **fax** da inviare al numero 011/0828807;
 - **consegna diretta** del reclamo alla filiale della banca presso la quale è intrattenuto il rapporto; o
- ii. all'impresa di assicurazione preponente, il cui indirizzo è reperibile nei DIP aggiuntivi o nel sito dell'IVASS (Uffici reclami delle imprese) o accedendo al sito internet dell'impresa stessa.

Il Contraente, dopo aver presentato un reclamo, se insoddisfatto dall'esito o se dopo 45 giorni non ha ricevuto risposta, può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- all' AAS - Arbitro Assicurativo; le informazioni su come accedere all'AAS sono disponibili sul sito ufficiale dell'Arbitro Assicurativo www.arbitroassicurativo.org;
- ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Restano escluse dalla competenza dell'IVASS, le controversie in materia di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi emessi da imprese di assicurazione di cui all'art. 1 comma 1, lett. W–bis.3 del TUF (Polizze Ramo I rivalutabili e/o con partecipazione agli utili, polizze ramo III e V), per le quali vale invece la competenza della Consob (ad esempio informazioni insufficienti sulla polizza in fase di collocamento, prodotto non adeguato al profilo di rischio del cliente, durata del prodotto incompatibile con le aspettative di vita del sottoscrittore, ecc.) e pertanto si applica la disciplina in materia di servizi e attività di investimento di cui al precedente punto 2). In tale ultimo caso la Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

È facoltà del cliente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa *pro tempore* vigente.

Il Cliente, alle condizioni di cui ai punti da i) a iv) che seguono e fermo quanto appresso rappresentato in tema di procedimento di mediazione, può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF): a) per la risoluzione di controversie insorte con Banca Investis S.p.A. relativamente agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori (nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D.Lgs. n. 58/98, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013) e b) purché non rientri tra gli investitori classificati come controparti qualificate di cui all'art. 6, comma 2 *quater*, lettera d) del D.Lgs. n. 58/98 o tra i clienti professionali di cui all'art. 6, commi 2 *quinquies* e 2 *sexies* del medesimo D.Lgs. n. 58/98. Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte di Banca Investis S.p.A. dei citati obblighi e quelli che non hanno natura patrimoniale. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 (cinquecentomila) euro. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute in contratto. Fermo il predetto ambito di operatività dell'ACF, il Cliente può rivolgersi all'ACF medesimo a condizione che:

- i) abbia preventivamente presentato reclamo sui medesimi fatti a Banca Investis S.p.A. al quale sia stata fornita espressa risposta ovvero siano decorsi più di 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione senza che Banca Investis S.p.A. abbia comunicato al Cliente le proprie determinazioni;
- ii) non sia decorso più di un anno dalla data di presentazione del reclamo a Banca Investis S.p.A.;
- iii) non siano pendenti, anche su iniziativa di Banca Investis S.p.A. a cui il Cliente ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti;
- iv) il ricorso venga proposto personalmente dal Cliente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. Per maggiori informazioni sull'ACF è possibile consultare il sito Internet "www.acf.consob.it" o il sito Internet di Banca Investis S.p.A.

Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria ed anche in assenza di preventivo reclamo, Banca Investis S.p.A. e/o il Cliente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia. Il ricorso all'Arbitro delle Controversie Finanziarie (ACF) assolve alla condizione di procedibilità di cui all'art.5 comma 1 *bis* Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28. Limitatamente ai prodotti d'investimento assicurativi oggetto dell'accordo di collaborazione, la Banca è tenuta a trasmettere al Broker senza ritardo ogni reclamo pervenuto dal Contraente riguardante le polizze proposte in forza del contratto di collaborazione. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito dell'IVASS nella sezione "PER IL CONSUMATORE". In caso di variazione della normativa di cui sopra si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti.

DICHIARAZIONE E FIRMA DEL/DEI CONTRAENTE/I

Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di aver ricevuto e di essere a conoscenza del contenuto della presente Comunicazione informativa.

Luogo	Data
Nome e Cognome	Firma
Nome e Cognome	Firma
Nome e Cognome	Firma
Nome e Cognome	Firma